

Nota (1)

1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'[allegato XXXVI](#), parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'[allegato XXXVI](#), parti II e III.

2. Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all'[allegato XXXVI](#), parte II per gli effetti non termici e di cui all'[allegato XXXVI](#), parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell'esposizione di cui all'[articolo 209](#). Qualora l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell'[articolo 210](#), comma 7.

3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all'[allegato XXXVI](#), parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell'[articolo 210](#), comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell'[articolo 209](#), comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'esposizione può superare:

a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'[allegato XXXVI](#) parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

- 1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'[allegato XXXVI](#), parte II, tabella A2;
- 2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all'[allegato XXXVI](#), parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all'[articolo 210](#), comma 5;
- 3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'[articolo 210-bis](#), comma 1, lettera b);

b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all'[allegato XXXVI](#), parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni:

- 1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all'[allegato XXXVI](#), parte II, tabella B2, e l'eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'[allegato XXXVI](#), parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
- 2) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'[allegato XXXVI](#), parte II, tabella A2;
- 3) siano adottate misure in conformità all'[articolo 210](#), comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma;
- 4) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'[articolo 210-bis](#), comma 1, lettera b).

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l'esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'[allegato XXXVI](#), parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

- a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
- b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'[allegato XXXVI](#), parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;
- c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'[allegato XXXVI](#), parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all'[articolo 210](#), comma 6;
- d) siano adottate misure in conformità all'[articolo 210](#), comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;

Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori di azione

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 07:45

Visite: 6854

e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'[articolo 210-bis](#), comma 1, lettera b).

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:

- a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;
- b) il livello di esposizione dei lavoratori e l'entità del superamento;
- c) il numero di lavoratori interessati;
- d) le tecniche di valutazione utilizzate;
- e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all'[articolo 210](#);
- f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;
- g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all'[articolo 210-bis](#), comma 1, lettera b).

[nota]Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c del decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159[nota]